



# Comune di Padova

## Settore Mobilità

Ordinanza n. 2020/62/0155 del 26/06/2020

**Oggetto:** ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLA PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI.

### IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 76/0396 del 30/06/2016 e le successive modifiche, integrazioni e proroghe che istituiva sperimentalmente fino al giorno 30/06/2020, in alcune fasce orarie, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa;

#### CONSIDERATO che:

- a seguito dell'esperienza attuata è opportuno proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dei veicoli a motore, con benefici per l'ambiente, la salute pubblica nonché la generale sicurezza della circolazione stradale con significativo riferimento all'utenza debole (pedoni e ciclisti);
- che non è ancora ultimata l'attività di aggiornamento complessivo della disciplina riguardante la Zona a Traffico Limitato e le Aree Pedonali, e che pertanto si rende opportuna una ulteriore proroga di sei mesi del sopraccitato provvedimento;

**VISTA** la richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo - Squadra Centrale Operativa pervenuta in data 9/06/2020 per l'adozione del presente provvedimento;

#### VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

### ORDINA

1. l'istituzione temporanea di un'area pedonale, fino al giorno 31/12/2020, nei seguenti tratti stradali:
  - a) via San Francesco, tratto compreso tra riviera Tito Livio e via Roma;
  - b) via San Canziano;
  - c) piazza Delle Erbe;
  - d) via Andrea Gritti;
  - e) via Fiume;
  - f) piazza Dei Signori;
  - g) piazza Dei Frutti;
  - h) via San Clemente;
  - i) via Nazario Sauro;
  - j) via Flavio Busonera;
  - k) via Boccalerie;
  - l) via Pietro D'Abano;
  - m) via Stefano Breda;
  - n) via Aquileia;
  - o) via Martiri D'Ungheria;

con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 21.00 alle ore 1.00 del giorno successivo;
  - il sabato, dalle ore 16.00 alle ore 1.00 (con deroga dalle ore 19.00 alle ore 21.00 per i veicoli degli operatori del mercato per le operazioni di carico/scarico);
  - la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 01.00;
2. all'interno dell'area pedonale di cui al precedente punto 1 è consentita la circolazione delle seguenti categorie di veicoli con le modalità e/o per le seguenti motivazioni:
    - a) veicoli previsti dagli art. 138 e 177 del Codice della Strada;
    - b) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità e taxi;
    - c) veicoli che devono accedere alle proprietà private;
    - d) velocipedi, a velocità ridotta;
    - e) ciclomotori e motocicli solo se condotti a mano, nel tratto compreso tra le intersezioni San Francesco-riviera Tito Livio e via Manin-Monte di Pietà, con possibilità di sosta e parcheggio in piazza Delle Erbe negli appositi spazi e/o stalli a ciò destinati;
    - f) motocicli e ciclomotori a velocità ridotta, il sabato, dalle ore 16.00 alle 21.00, limitatamente al tragitto per raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza Delle Erbe, piazza Dei Signori e via Guglielmo Oberdan;
    - g) motocicli e ciclomotori dei residenti all'interno dell'area pedonale di cui in premessa, al fine di raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza delle Erbe, piazza Dei Signori e Guglielmo Oberdan;
    - h) veicoli a servizio delle persone invalide (consentita la sosta esclusivamente negli stalli dedicati);
    - i) veicoli del servizio car-sharing;
  3. l'istituzione temporanea del divieto di fermata dei veicoli a motore, per il medesimo periodo, in:
    - a) via Dante, tratto compreso tra piazza Dei Signori e selciato San Nicolò, lato civici dispari;
    - b) via Guglielmo Oberdan;
    - c) piazza Della Frutta;
    - d) piazza Dei Signori, carreggiate sud e nord, lato portici e piano rialzato;
 eccetto che per i veicoli di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) e, il sabato dalle ore 16.00 alle 21.00, ai ciclomotori e motocicli, in piazza Delle Erbe e via G. Oberdan, negli spazi appositamente a ciò destinati;
  4. l'istituzione temporanea del senso unico di circolazione per i veicoli a motore, nel tratto compreso tra le intersezioni San Francesco-riviera Tito Livio e piazza Delle Erbe-Squarcione direzione est-ovest ad eccezione dei veicoli di cui al punto 2, lettere a) e b), per il medesimo periodo;
  5. la deroga temporanea al divieto di circolazione in via Santa Lucia e via Risorgimento, con percorrenza da via F. Busonera ed uscita su via Emanuele Filiberto di Savoia, per i veicoli al servizio delle persone invalide, negli orari di vigenza dell'area pedonale di cui sopra, per il medesimo periodo;
  6. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
  7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
  8. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

26/06/2020

Il Capo Settore  
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa